



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Con il patrocinio di



ASSOSISTEMA

Convegno di studio e approfondimento

Protezione da agenti chimici

Relatore: Carlo Sala

MILANO, 5 luglio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

- circa 100.000 sostanze presenti sul mercato prima del 18 settembre 1981 (**“sostanze esistenti”**: **EINECS**)
- circa 3.000 sostanze immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981 (**“nuove sostanze”**: **ELINCS**)
- il processo di valutazione avviato con il regolamento (CEE) n. 793/93 ha consentito di individuare 140 “sostanze prioritarie”, e solo per una parte di queste la valutazione è stata completata
- migliaia di “sostanze esistenti” (30.000 commercializzate > 1 ton/anno) **senza le informazioni di base sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali**
- necessità di un **nuovo sistema di regole** per affrontare il “fardello del passato”

- ❖ Garantire un **alto livello di protezione per la salute umana e dell'ambiente** (per la generazione attuale e per la futura)
- ❖ evitare la contaminazione di qualsiasi matrice (aria, acqua, ecc.) e **migliorare il controllo delle sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche**
- ❖ Promuovere **l'efficace funzionamento del mercato interno europeo** con la libera circolazione delle sostanze tal quali, o come componenti di preparati ed articoli
- ❖ Rilanciare **la competitività e l'innovazione** dell'industria chimica europea.
- ❖ Sviluppo di **metodi alternativi** per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano


Creazione di un sistema unico ed efficace di gestione del rischio delle sostanze chimiche, attraverso:

- ❖ **registrazione** sostanze prodotte/importate in quantità >1 ton/anno
- ❖ **valutazione** sicurezza delle sostanze (ruolo pro-attivo dell'industria) e delle sostanze "prioritarie" (stati membri)
- ❖ **autorizzazione** sostanze "estremamente problematiche" solo per usi specifici e controllati
- ❖ mantenimento attuale sistema delle **restrizioni**
- ❖ creazione **Agenzia europea** delle sostanze chimiche
- ❖ accesso del pubblico all' **informazione**

Cenni Storici

<i>Febbraio 2001</i>	La Commissione Europea presenta il libro bianco “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche”
<i>Ottobre 2003</i>	La Commissione Europea presenta il progetto REACH
<i>Novembre 2005</i>	Adozione del regolamento REACH in prima lettura da parte del Parlamento Europeo
<i>Dicembre 2005</i>	Il Consiglio dei Ministri Europeo adotta a sua volta il REACH
<i>Giugno 2006</i>	Posizione comune a livello di Parlamento Europeo, Commissione Europea e Consiglio Europeo
<i>Dicembre 2006</i>	Il REACH viene adottato definitivamente
<i>1 Giugno 2007</i>	Entrata in vigore

Timeline



*REACH shall apply 'without prejudice' to Community **workplace and environmental protection legislation***

- Similarita' nella 'filosofia'
- Differenze nello scopo e nell' applicazione
- Si applicano in modo contestuale fatte salve le specifiche disposizioni
- Devono essere applicati quindi in modo complementare e non sostitutivo
- **Entrambe le norme richiedono la valutazione del rischio**

Capo I	Protezione da agenti chimici
Capo II	Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Capo III	Protezione dai rischi connessi all'esposizione da amianto
Capo IV	Sanzioni

Confronto

REACH

Dlgs.81/2008

I principali obblighi ricadono su produttori e importatori (minori obblighi su fornitori e utilizzatori a valle)

Tutti gli obblighi ricadono sul datore di lavoro

Copre la produzione (>10 ton/anno) di una sostanza e tutti i suoi usi identificati in EU

Copre tutte le attività e tutte le sostanze pericolose nel sito produttivo, (comprese le sostanze che si formano nel processo)

Si può definire “substance driven”

Si può definire “process driven”

Le misure di gestione del rischio sono tendenzialmente generiche

Le misure di gestione del rischio tendono ad essere specifiche per il processo produttivo

- **La Valutazione di Sicurezza Chimica (CSA)**
- **Il Rapporto di Sicurezza Chimica (CSR)**
- **Le Schede di Sicurezza (SDS)**
- **Scenari Espositivi (ES)**

ES = Esposizione occupazionale, della popolazione generale, dei consumatori, impatto ambientale

➤ **ES (Exposure Scenariious) - Scenari di esposizione:** l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso.

➤ **Categoria d'uso e d'esposizione:** uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso

- La valutazione **per il fabbricante** riguarda tutti gli usi identificati e i processi di fabbricazione
- Per **l' importatore** riguarda tutti gli usi identificati.
- In tale valutazione occorre considerare le impurezze e gli additivi principali.
- La valutazione deve considerare **l' intero ciclo di vita** della sostanza e quindi tutte le fasi di vita dalla fabbricazione agli usi identificati.

- ❖ Valutazione dei pericoli per la salute umana
- ❖ Valutazione dei pericoli per l' ambiente
- ❖ Valutazione di PBT (*Persistente Bioaccumulabile Tossico*) e vPvB (*molto Persistente molto Bioaccumulabile*)

Nel caso di identificazione di un pericolo, si procede alla:

- ❖ **Caratterizzazione del rischio**
- ❖ **Valutazione dell' esposizione**

Contenuti qualificanti

- ❖ **gli usi identificati**
- ❖ **gli scenari di esposizione**
- ❖ **le misure da adottare per la gestione del rischio**

N.B. Nella SDS deve essere inclusa una sintesi degli scenari di esposizione rilevanti per gli usi previsti della sostanza

- ❖ stabilire i livelli di esposizione alla sostanza al di sopra dei quali l'uomo non dovrebbe essere esposto (***DNEL***)
- ❖ Considerare il **profilo tossicocinetico** (assorbimento, metabolismo, distribuzione ed eliminazione) della sostanza
- ❖ 1) **effetti acuti** (tossicità acuta, irritazione e corrosività), 2) **sensibilizzazione**, 3) **tossicità a dose ripetuta** 4) **effetti CMR** (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- ❖ determinare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza, a norma GHS/CLP

$$\text{DNEL} = \frac{\text{NOAEL}}{\text{ASSESSMENT FACTOR(S)}}$$

NOAEL: No Observable Adverse Effect Level

DNEL (*Derived No Effect Level*)

- È possibile definire un valore dalla curva dose-risposta
- Ammette un valore di soglia


DMEL (*Derived Minimum Effect Level*)

- Non è possibile definire un valore dalla curva dose-risposta
- Non ammette un valore di soglia


Affinamento del DNEL

Tier 1	Simple
Tier 2	Standard
Tier 3	Route - specific
Tier 4	Duration - specific

Dose - response relationship



curva dose-risposta: dall'animale all'uomo



- 1) Preparazione di un dossier o documento criterio
- 2) Valutazione di questo dossier e di tutti gli altri dati rilevanti
- 3) Elaborazione da parte dello SCOEL di una raccomandazione ai Servizi Comunitari per un OEL “scientifically health based limit”
- 4) Rendere pubblica questa raccomandazione a tutti gli interessati (Agenzie governative, industrie, organizzazioni sindacali) per commento scientifico ed, eventualmente, dati ulteriori
- 5) Proposta di un valore numerico di OEL da parte della Commissione
- 6) Consultazione con l’ “Advisory Committee for Safety, Hygiene and Health Protection at work” (Comitato Tripartito)

La direttiva proposta viene adottata

European Commission Report EUR 19253 EN:Methodology for the derivation of occupational exposure limits.

DNEL e OEL

DNEL e OEL hanno come obiettivo comune:

La protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici

DNEL	OEL
disponibili per le migliaia di sostanze prodotte in quantità \geq 10 t/anno	Disponibili per poche centinaia di sostanze
Difficile controllare la qualità	Controllo di un comitato scientifico

➤ **Identificare la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti nocivi per l'ambiente (PNEC)**

➤ ***La valutazione implica l'esame degli effetti potenziali sull'ambiente, nei comparti:***

1) acquatico (sedimenti inclusi)

2) terrestre


3) atmosferico

4) accumulazione nella catena alimentare

5) gli effetti potenziali sull'attività microbiologica dei sistemi di trattamento delle acque reflue.

Human exposure

WHO (2000) reprinted with kind permission from the World Health Organization Adapted from WHO (1993), Sexton et al. (1995)



Il regolamento CLP, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento REACH armonizza le disposizioni e i criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della CE, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del GHS

Di conseguenza l'allegato II al regolamento REACH va modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento CLP

La SDS deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti la protezione della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché la tutela dell'ambiente.

La scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.

deve permettere ai datori di lavoro di determinare se sono presenti sul luogo di lavoro agenti chimici pericolosi e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro utilizzo.


Il linguaggio utilizzato nella SDS deve essere semplice, chiaro e preciso, evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non possono essere usate indicazioni generiche né dizioni tipo “non pericolose” o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione della sostanza o miscela

La data di compilazione della scheda deve figurare sulla prima pagina. Se sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa. In caso di modifica la data di compilazione, il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi devono figurare nella prima pagina

Devono essere indicati almeno gli usi identificati pertinenti per i destinatari della sostanza o miscela. Basta il riferimento all'uso cui è destinata la sostanza o miscela (es. “plastificante” “antiossidante”).

Per gli usi sconsigliati dal fornitore, va indicato il motivo. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione sulla sicurezza chimica ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione/irritazione cutanea;
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione



❖ Il GHS è stato approvato nel **dicembre 2002** dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (CETMD/GHS)

❖ È stato formalmente adottato dall'ECOSOC nel **luglio 2003**

❖ *Prima revisione: anno 2005*

❖ *Seconda revisione: anno 2007*

❖ *Terza revisione : anno 2009*

❖ Nel suo piano di attuazione, adottato a Johannesburg il 4 settembre 2002, il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile ha invitato i paesi ad applicare il GHS al più presto affinché il sistema sia **pienamente operativo entro il 2008**

❖ La politica europea di gestione delle sostanze chimiche espressa attraverso il regolamento **REACH** prevede le procedure: *registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione*

❖ Strumento necessario per l'applicazione del **REACH** è l'insieme di regole di *classificazione, etichettatura e imballaggio* delle sostanze chimiche che costituiscono il regolamento **CLP (Classification, Labelling, Packaging)**


❖ Il regolamento **CLP** è l'applicazione europea del **GHS (Globally Harmonized System)** che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema unico a scala mondiale

- ❖ GHS deve tenere presenti le normative U.E. sulle sostanze e sui preparati pericolosi per la parte recepita nel REACH
- ❖ le raccomandazioni ONU sul trasporto
- ❖ **le norme sugli ambienti di lavoro**
- ❖ le norme sulla tutela dei consumatori
- ❖ le norme sull' utilizzo dei pesticidi
- ❖ nel rispetto di tali norme deve migliorare i livelli di sicurezza già realizzati nel campo della gestione delle sostanze chimiche per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, dei consumatori, dell' ambiente



GHS: strumenti

IDENTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PERICOLO



L'Unione Europea *ha deciso* di adottare formalmente il nuovo sistema di classificazione con un regolamento comunitario:

**Reg. CLP: Classification/ Labelling/ Packaging
(EC) No. 1272/2008**

che adotta i principi del GHS, prevedendo una fase di transizione con la successiva abrogazione definitiva delle attuali normative in materia di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.





CLASSIFICATION & LABELLING

Guidance on the Application of the CLP Criteria

Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures

Version 4.0
November 2013

- ❖ impone la classificazione di sostanze e miscele inclusi i biocidi e gli antiparassitari
- ❖ riguarda l' immissione in commercio e l' uso
- ❖ non riguarda le norme di trasporto, ma assicura la coerenza con esse(ADR...)
- ❖ assicura la coerenza con il Regolamento REACH
- ❖ prevede un passaggio il più possibile non traumatico dal sistema corrente al nuovo sistema

- **Classificare, imballare ed etichettare sostanze e miscele secondo CLP per l' immissione in commercio (art 4)**
- **Classificare per registrare o notificare secondo REACH (art.6, 9, 17, 18)**
- **Notificare C&L a ECHA per l' Inventario (art.40)**
- **Aggiornare C&L in caso di nuove informazioni tecniche e scientifiche (art. 15, art.30)**
- **Presentare proposte di aggiornamento di C&L armonizzate, in caso di nuove informazioni, alle Autorità Competenti degli Stati Membri (art. 37)**
- **Mantenere disponibili tutte le info utilizzate per C&L per almeno 10 anni (art. 49)**

- **Gli attuali regolamenti europei comportano nuovi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nei processi di prevenzione aziendali, aggiuntivi a quelli già richiesti dal D.Lgs. 81/08 in materia di rischio chimico occupazionale.**
- **In particolare si rende necessaria l'acquisizione di conoscenze e competenze nuove per Datori di Lavoro, RSPP, Consulenti Aziendali, Operatori degli Organi di Controllo (ASL e ARPA), in materia di valutazione degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente, schede di sicurezza, adozione di misure di gestione del rischio compatibili con gli scenari di esposizione, obblighi di consultazione e trasmissione dati anche tramite gli specifici strumenti informatici predisposti dagli enti normatori**

Effetti sulla salute :criteri di classificazione Cancerogenicità/Mutagenicità/ Tossicità riproduttiva (CMR)



Categoria 1
R45(R49)/ R46/R60-61

Categoria 2
R45(R49)/R46/R60-61

Categoria 3
R40/R68/R62-63

UE_{67/548}

CLP

H350/H340/H360
Categoria 1

Categoria 1A

Categoria 1B

H351/H341/H361
Categoria 2



- il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un' adeguata informazione relativamente ai rischi specifici con particolare riferimento alla mansione assegnata e ai compiti e responsabilità definiti dal modello organizzativo e gestionale:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'esposizione alle sostanze e ai preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Art. 28. La VdR,..., anche nella scelta delle sostanze chimiche o dei preparati chimici impiegati deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute.., ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

Art. 224 comma 2: Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229 e 230.

Valutare i contenuti degli scenari di esposizione avendo presente il razionale con cui si costruisce uno scenario in considerazione di tutte le fasi del ciclo di vita di una sostanza [descrizione dei processi lavorativi, condizioni operative (OC), gestione dei rischi (RMM), stima dell'esposizione]

Verificare la conformità delle Misure di Prevenzione e Protezione (RMM) adottate rispetto agli scenari di esposizione relativi all'uso industriale o professionale

Trovare un accordo tra le Misure di Prevenzione e Protezione previste dal REACH e quelle adottate ex D.Lgs. 81/2008

- garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, così come sancito nel trattato, sia per la generazione attuale che per le generazioni future.
- osservare il principio di precauzione. Qualora esistano dati scientifici attendibili circa i probabili effetti avversi di una determinata sostanza sulla salute umana o sull'ambiente, in assenza tuttavia di una certezza scientifica sulla natura precisa o sulle proporzioni del potenziale danno, le decisioni devono basarsi sul principio di precauzione per prevenire danni alla salute umana e all'ambiente.
- promuovere l'uso di sostanze meno pericolose in sostituzione di quelle pericolose, laddove esistano alternative adeguate.
- sviluppare metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano

- *approccio integrato sui determinanti ambientali di salute per la promozione della salute e del benessere sostenibile nelle policy applicative ambientali (VIA, VAS, IPPC ,..... monitoraggio), attraverso attività che, in coerenza con le strategie comunitarie in tema di ambiente e salute, consentano anche di sviluppare metodologie di analisi, valutazione e monitoraggio integrato delle matrici ambientali e dell'ambiente antropizzato per evidenziare esposizioni rilevanti e fare emergere gli elementi negativi per informare l'azione dei decisori pubblici;*
- *potenziamento dell'informazione e del reporting integrato nel settore ambiente e salute;*
- *promozione di meccanismi istituzionali per il processo d'integrazione tra operatori e decisori in materia di Ambiente e Salute.*

Dal 16 gennaio 2016 l'ECHA mette a disposizione attraverso le "Infocard" informazioni su 120 000 sostanze chimiche attualmente utilizzate in Europa. Il patrimonio di conoscenze fa riferimento alla fine del 2015 a:

La classificazione e l'etichettatura di 120 000 sostanze chimiche;

I pericoli e l'impiego sicuro di 14 000 sostanze chimiche registrate nell'ambito del regolamento REACH;

2 milioni di sommari di studio sulle proprietà e gli effetti delle sostanze chimiche;

168 sostanze chimiche classificate come estremamente preoccupanti;

64 sostanze chimiche il cui uso è stato sottoposto a restrizioni nell'Unione europea.

Il **primo livello** è costituito dalle “**Infocard**”. Le schede informative forniscono una sintesi, redatta in un linguaggio semplice, delle informazioni chiave su una sostanza chimica. Gli utenti possono leggere le informazioni relative alle sostanze chimiche alle quali sono esposti, sapere dove vengono utilizzate abitualmente e se sono pericolose, e conoscere le precauzioni che potrebbe essere necessario prendere

Substance Infocard

Chromium (VI) trioxide

↓ Other names: IUPAC names [18]

Regulatory processes names [3]


Trade names [5]

↓ Groups:



Substance identity

EC no: 215-607-8
 CAS no: 1333-82-0
 Mol. formula: CrO₃



Hazard classification & labelling



Danger! According to the [Harmonised Classification and Labelling](#) approved by the European Union, this is fatal if inhaled, is very toxic to aquatic life with long lasting effects, causes damage to organs through prolonged or repeated exposure, is very toxic to aquatic life, may cause cancer, causes severe skin burns and eye damage, may cause genetic defects, is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin, may cause fire or explosion (strong oxidiser), is suspected of damaging fertility, may cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled and may cause an allergic skin reaction.

Additionally, the classification provided by companies to ECHA in [REACH registrations](#) identifies that this substance is fatal in contact with skin and is very toxic to aquatic life.

Hazardous effects



Important to know

- Substance of very high concern (SVHC) and included in the candidate list for authorisation.
- Substance of very high concern requiring authorisation before it is used ([Annex XIV of REACH](#)).

About this substance

This substance is manufactured and/or imported in the European Economic Area in 10,000 to 100,000 tonnes per year. ECHA has no registered data indicating the type of article into which the substance has been processed.

This substance is used in the following products: pH regulators and water treatment products, non-metal-surface treatment products, metal surface treatment products, laboratory chemicals and adsorbents. This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).

This substance is used in the following areas: formulation of mixtures and/or re-packaging.
 This substance is used for the manufacture of: chemicals, plastic products and fabricated metal products.

Release to the environment of this substance is likely to occur from industrial use: as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates), as processing aid, manufacturing of the substance, formulation of mixtures, formulation in materials, in processing aids at industrial sites and in the production of articles.

Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use (e.g. machine wash liquids/detergents, automotive care products, paints and coating or adhesives, fragrances and air fresheners).

How to use it safely

- [Precautionary measures](#) suggested by manufacturers and importers of this substance.
- [Guidance on the safe use](#) of the substance provided by manufacturers and importers.

il secondo livello è costituito da un “**Brief Profile**”. Il profilo sintetico approfondisce le proprietà ambientali, fisico-chimiche e legate alla salute umana della sostanza chimica. Fornisce una panoramica facilmente fruibile delle informazioni raccolte per ciascuna sostanza nell’ambito dei diversi regolamenti sulle sostanze chimiche. Il profilo sintetico sarà utile soprattutto ai datori di lavoro, ai lavoratori, agli studiosi e alle autorità di regolamentazione.


Il terzo livello, costituito dai **dati d'origine**, comprende i dati grezzi presentati all'ECHA dalle società attraverso i fascicoli di registrazione REACH e le notifiche all'inventario delle classificazioni e delle etichettature, autorizzazioni e restrizioni.

Questo approccio a tre livelli aumenta la trasparenza e la tracciabilità dei dati e li rende decisamente più accessibili

Deve :

- Valutare potenziali conflitti nelle informazioni comunicate dal produttore e quanto effettuato in azienda e riportato nel Documento di Valutazione della Sicurezza Aziendale
- Valutare e risolvere i problemi di comunicazione corretta delle frasi di descrizione delle RRM “standard”
- Verificare che il datore di lavoro abbia raggiunto un controllo adeguato rispetto alla normativa qualora non segua le RMMs proposte nelle e-SDS
- Verificare il rispetto degli OELs
- in assenza di OELs negli ambienti di lavoro si deve fare riferimento ai DNELs : il valore deve essere riportato nel documento di Valutazione del Rischio Chimico

Mettiamoci al lavoro !!



*Grazie per
l'attenzione!*



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro